

Il Tribunale di Firenze

decidendo in ordine all' eccezione di inutilizzabilità delle trascrizioni delle telefonate intercettate e degli sms ^{SA} entrata ed in uscita sull' e ~~alla~~ utenza 335-5250716 intestata ed in uso a Fusi Riccardo nelle quali il Sen. Verdini Denis risulta essere interlocutore del suddetto imputato;

osserva

la Difesa ha sostenuto che le operazioni di intercettazioni ledono le prerogative del Parlamentare (in contrasto con l'art. 68 della Costituzione) in quanto la Procura della Repubblica non si sarebbe limitata ad utilizzare conversazioni casualmente captate tra Fusi (intestatario ed utilizzatore dell' apparato telefonico sottoposto ad operazioni di intercettazione autorizzate dal competente GIP) ^{SA} ma avrebbe ^{SA} - in contrasto con tale norma ed in violazione dell' art. 4 della legge n. 140/2003 - approfittato della riscontrata frequentazione, anche telefonica, del proprio assistito con il principale indagato per orientare le indagini in maniera impropria anche nei confronti del suddetto Parlamentare.

In sostanza, la Difesa ha sostenuto che il P.M., dopo un certo numero di conversazioni telefoniche intercorse tra il Sen. Verdini ed il Fusi, avrebbe dovuto avanzare richiesta alla Camera di appartenenza di autorizzazione allo svolgimento di quelle operazioni, trattandosi non di intercettazioni "casuali", bensì "indirette", soggette quindi a disciplina diversa da quella poi attivata con la richiesta del GIP di questo Tribunale all' autorizzazione dell' utilizzazione delle conversazioni già intercettate.

La Difesa ha in particolare evidenziato - nonostante l'autorizzazione del Senato della Repubblica del 9.4.2014, che aveva votato a maggioranza l'autorizzazione all' utilizzazione di 114 conversazioni, come da elenco trasmesso dal GIP di questo Tribunale - che la deposizione resa dal Col. Strada all' udienza 21.1.2016 (cfr. c. 216) permetteva di comprendere che fin dal marzo del 2008 era emerso in maniera chiara il ruolo del Sen. Verdini nell' ambito delle indagini in corso di svolgimento.

Vale la pena di richiamare alcuni passi della deposizione del teste Col. Strada alle udienze del 21.1.2016 e del 5.2.2016.

A c.216 del verbale del 21.1.2016 si legge che "nel corso dell'attività investigativa monitoriamo pure da una parte rapporti molto importanti del Gruppo BTP col Credito Cooperativo Fiorentino, sia per quanto riguarda i rapporti con l'onorevole Denis Verdini, sia per quanto riguarda anche l'affidamento di finanziamenti concessi dal Credito Cooperativo Fiorentino alla BTP e ad altre imprese del Gruppo Fusi - perché il Gruppo Fusi non era solo la BTP ma c'erano anche un'altra galassia di imprese, soprattutto

operanti nel settore alberghiero e immobiliare. Monitorando questa fase storica verifichiamo che in quel momento la BTP riesce anche a ottenere un finanziamento di 150 milioni di euro da un pool di banche, capofila la BTP". Nel verbale del 5.2.2016 a c. 51 si legge "forse posso essere più preciso con lo schema dei decreti di intercettazione. Allora, intanto l'onorevole... all'epoca onorevole Verdini lo sentiamo solo sul telefono in uso a Fusi, la cui intercettazione inizia il 25 febbraio 2008, decreto 389 del 2008" ed ancora (cfr. c.51 e 52).

Col. Strada: "Noi nel febbraio 2008 procediamo all'intercettazione di Fusi Riccardo in quanto intercettando Di Nardo Vincenzo, il suo amministratore delegato, verifichiamo che tramite De Vito Piscicelli Francesco Maria, con cui erano in ATI per la partecipazione alla gara d'appalto per la realizzazione del nuovo teatro di Firenze, quindi pacchetto celebrazioni 150° anniversario dell'Unità d'Italia, tramite De Vito Piscicelli erano entrati in contatto con Balducci Angelo e Fabio De Santis per la struttura tecnica di missione Grandi Eventi e quindi Fusi era interessato a allacciare i rapporti con Balducci per riottenere l'appalto della Scuola Marescialli e per entrare anche in qualche appalto dei Grandi Eventi, perché in quella fase storica erano in fase di edificazione (?) appalti per i mondiali di nuoto Roma 2009 e soprattutto per il vertice G8 della Maddalena. Noi per questo motivo procediamo all'intercettazione di Fusi".

AVV. MOLINARO – "E poi avete trovato un collegamento investigativo tra le indagini per quel procedimento e questo procedimento rispetto ai rapporti... Cioè la figura di Denis Verdini in rapporto a questi, quando emerge nelle vostre indagini?"

TESTE STRADA – "Penso emerga nel marzo 2008".

Tali affermazione, secondo la Difesa del Sen. Verdini, renderebbero esplicito un interesse del P.M., maturato già nel 2008 - e quindi durante lo svolgimento delle operazioni di ascolto- ad intercettare anche il proprio assistito, in violazione delle regole di cui agli artt. 4 l.140/2003 e 68 Cost.. Per effetto di tale scelta dell' organo investigativo i risultati delle intercettazioni non dovrebbero essere utilizzati dal Tribunale non potendosi argomentare nel senso di conversazioni solo casualmente captate in quanto occasionalmente intercorse tra il Fusi ed il Sen. Verdini. Va a questo punto dato atto della posizione assunta dal P.M., che ha argomentato nel senso della natura assolutamente casuale delle conversazioni intercettate esclusivamente sull' utenza del Fusi ed afferenti alla posizione del Sen. Verdini, desunta dal numero delle stesse (52.028) e dall' arco temporale del loro svolgimento (ventidue mesi). Il P.M ha altresì evidenziato che le indagini a carico del Sen. Verdini, oggetto dell' odierno procedimento, avevano avuto inizio in un momento decisamente successivo, segnatamente il 12.7.2010 a seguito dell' esame

della documentazione acquisita presso la sede del Credito Cooperativo Fiorentino. Tale attività aveva comportato l'acquisizione di materiale documentale successivamente analizzato con conseguente iscrizione nel registro degli indagati del Sen. Verdini in relazione alla fattispecie di cui all' art. 137 T.U.B. (D.Lvo 385/93). Il P.M. ha altresì evidenziato che nel 2009 il Sen. Verdini era stato iscritto nel registro degli indagati per vicende processuali diverse rispetto a quella per cui si procede. In epoca ulteriormente successiva il Sen. Verdini era stato poi iscritto nel registro degli indagati anche in relazione alle fattispecie a) e b) portate all' attenzione di questo Collegio.

Deve a questo essere evidenziato che il Collegio, analizzando le telefonate trascritte tra il Sen. Verdini e Fusi, ne ha riscontrate 187 e non le già autorizzate n. 114.

La questione è stata sottoposta all' attenzione delle parti nel corso della precedente udienza.

Il P.M. ha oggi precisato che il GIP aveva trasmesso al Senato della Repubblica tutti i supporti informatici relativi alle operazioni di ascolto svolte, nonché i decreti autorizzativi, oggi prodotti sull' accordo delle parti ai soli fini della questione incidentale di cui si tratta. Ha inoltre aggiunto di avere a suo tempo, ed in occasione della richiesta formulata al GIP, fatto riferimento alla nota di P.G del 7.5.2011 ove erano riportate tutte le conversazioni intercorse tra Fusi e Verdini (complessivamente 187) e di avere nella circostanza altresì allegato un elenco di conversazioni ove ne erano state riportate erroneamente solo 114. Ha concluso chiedendo il rigetto dell' eccezione, ad esclusione delle conversazioni trascritte e diverse dalle 114 indicate nel citato elenco ed autorizzate dal Senato della Repubblica.

La Difesa ha prodotto una nota di udienza ove sono riportate le 114 conversazioni oggetto della richiesta di autorizzazione avanzata al Senato della Repubblica. Sono stati inoltre prodotti (ma lo aveva già fatto il P.M. alla precedente udienza) gli atti parlamentari relativi alla procedura sopra indicata.

Tutto ciò premesso, il Collegio deve rilevare che la materia è disciplinata dagli art. 4 e 6 della legge 140/2003, oggetto di pronunce della Corte Costituzionale, in particolare le sentenze 390/2007, 113/2010, 114/2010 ed ordinanza 171/2011.

Il punto centrale da affrontare ai fini dell' odierna decisione è pertanto quello relativo alla natura delle intercettazioni effettuate sull' utenza del Fusi ed aventi ad oggetto quale suo interlocutore il Sen. Verdini. Si tratta quindi di verificare se la captazione reiterata (nei termini sopra precisati dalla Difesa) imponga al Tribunale - in un' ottica di sostanziale rispetto del dettato costituzionale - di valutare le conversazioni intercettate non

utilizzabili, in quanto non casualmente ed isolatamente avvenute, ma sistematicamente, seppur indirettamente, svolte.

Deve quindi essere affrontato il tema del rapporto tra il dettato dell' art.68 Cost. e la legge ordinaria che disciplina le intercettazioni che coinvolgano o abbiano coinvolto il Parlamentare. Al riguardo, il Giudice delle Leggi ha affermato che la disciplina delle intercettazioni indirette o casuali delineata dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003, non può ritenersi riconducibile alla previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. poiché proprio "nell'ambito del sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione debbano essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo. Tale esigenza risulta accentuata dal passaggio - avutosi con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, di riforma dell'art. 68 Cost. - ad un sistema basato esclusivamente su specifiche autorizzazioni ad acta: un sistema nel quale ogni singola previsione costituzionale attribuisce rilievo ad uno specifico interesse legato alla funzione parlamentare e fissa, in pari tempo, i limiti entro i quali esso merita protezione, stabilendo quali connotazioni debba presentare un determinato atto processuale, affinché si giustifichi il suo assoggettamento al nulla osta dell'organo politico" (sentenza n. 390 del 2007). Ad avvalorare tale interpretazione la Corte Costituzionale richiama il testo dell' art. 68, terzo comma, Cost. laddove prevede che "analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza", disposto dal quale non può ricavarsi alcun riferimento ad un controllo parlamentare a posteriori sulle intercettazioni non occasionali. La finalità dell' art. 68 Cost. è infatti quella di porre a riparo il Parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo, proteggendolo dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività, come le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione. I destinatari della tutela, in ogni caso e come chiarito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale: "non sono i parlamentari uti singuli, ma le Assemblee nel loro complesso. Di esse si intende preservare la funzionalità, l'integrità di composizione (nel caso delle misure de libertate) e la piena autonomia decisionale, rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziarioil che spiega l'irrinunciabilità della garanzia". Da queste premesse la Corte Costituzionale ha dedotto, che quanto alle intercettazioni fortuite, l'eventualità che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio o di un uso distorto del potere giurisdizionale nei confronti del membro del Parlamento, volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle sue funzioni : "*resta*

esclusa, di regola, proprio dalla accidentalità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto".

Nè, d'altra parte, si può ritenere che il nulla osta successivo della Camera all'utilizzazione del mezzo probatorio sia imposto dall'esigenza di evitare una surrettizia elusione della garanzia dell'autorizzazione preventiva: elusione che si realizzerebbe allorché, attraverso la sottoposizione ad intercettazione di utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi - ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare - si intendano captare, in realtà, le comunicazioni di quest'ultimo. Infatti, se la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del Parlamentare, ma le sue comunicazioni, ciò che conta ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'art. 68, terzo comma, Cost., non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine: se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del Parlamentare, l' intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. Dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. non esulano, dunque, le intercettazioni indirette, intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali. La previsione dell'art. 68, terzo comma, Cost. risulta interamente soddisfatta, a livello di legge ordinaria, dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003: la disciplina dell'autorizzazione preventiva, deve ritenersi destinata a trovare applicazione tutte le volte in cui il Parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti. Esulano, invece, dall'area di tutela dell'art. 68 Cost. le intercettazioni casuali o fortuite, tali dovendosi ritenere quelle rispetto alle quali: *"proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza"* che trovano adeguata disciplina nell'art. 6 della legge 140/2003.

Per ritenere il carattere casuale dell'intercettazione, occorre avere riguardo a quei criteri deducibili dalla sentenza n. 113 del 2010 della Corte Costituzionale, richiamata dalla Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8739 del 2013, che hanno chiarito come: *"nell'ambito di un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, la verifica dell'occasionalità delle intercettazioni coinvolgenti il Parlamentare deve necessariamente essere particolarmente stringente, nel caso in cui emergano dall'attività di intercettazione non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il Parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, perché non si può escludere che le ulteriori*

intercettazioni possano risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali, con la conseguenza che le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento diventerebbero mirate, quindi "indirette", esigendo l'autorizzazione preventiva della Camera ai sensi della L. n. 140 del 2003, art. 4."

La successiva sentenza n. 114 del 2010 della Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito che, al fine di affermare o escludere la "casualità" dell'intercettazione coinvolgente il Parlamentare, occorre : *"aver riguardo a molteplici parametri significativi quali la natura dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a intercettazione, il tipo di attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, l'arco di tempo entro il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare"* (analoghi principi sono affermati nelle ordinanze n. 263 del 2010 e n. 171 del 2011 della Corte costituzionale nonché nella sentenza della C. Cass., sezione feriale, n. 34244 del 9 settembre 2010). Esaurite tali premesse, secondo l'interpretazione di questo Collegio degli art. 4 e 6 l.140/2003 e del contenuto delle pronunce della Corte Costituzionale sopra richiamate, si devono precisare alcuni dati storici offerti dalle parti ed in relazione ai quali il Collegio non ha tratto elementi di contrasto.

Il Sen. Verdini risulta essere stato iscritto nel registro degli indagati il 12.7.2010 in relazione alla fattispecie di cui all' art. 137 Dlvo 385/93. Precedentemente era stato iscritto nel registro degli indagati in relazione a reati contro la pubblica Amministrazione, trasmessi per competenza all' A.G. di Roma. Nel corso dell' arco temporale compreso tra il 1.3.2008 ed il 31.12.2009 sono state effettuate operazioni di intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto persone diverse dal Sen. Verdini, risultato avere rapporti piuttosto frequenti, seppure non costanti nel tempo, con l' odierno coimputato Fusi Riccardo. Come emerso dalla lettura di numerose conversazioni, si trattava di brevi dialoghi aventi ad oggetto successivi appuntamenti. In altre circostanze i due commentavano fatti inerenti all' attività lavorativa del Fusi. Se per intercettazioni casuali si intendono contatti rari e sporadici non si può argomentare nel senso indicato dal P.M., sia in relazione al numero delle telefonate e degli sms che alla distanza, talora anche ravvicinata, degli stessi.

La Corte Costituzionale sembra tuttavia avere posto l' attenzione non tanto sul dato numerico e quantitativo quanto su quello qualitativo degli scambi di corrispondenza (sms) o dei contatti telefonici tra il Parlamentare ed il terzo intercettato..

Se questa è l'interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale e fatta propria dal Collegio, si deve a questo punto verificare- sulla base delle indicazioni fornire dalle parti- se tali conversazioni abbiano in concreto orientato le indagini o se solo fossero idonee a permettere una svolta nell'attività investigativa in corso di svolgimento da parte del P.M..

Rileva al riguardo il Collegio che l'unico dato in grado di avvalorare l'ipotesi sostenuta dalla Difesa è la frase ambigua riportata dalla stessa e riferita alla deposizione del Col. Strada (c.216 del verbale del 21.1.2016).

In realtà il P.M. ha documentato - ed il Tribunale ha trovato riscontro all'interno del faldone n.1 a proposito delle perquisizioni effettuate il 10 e l'11.2.2010 nei confronti di Fusi, Biagini ed all'interno degli uffici del C.C.F - che solo dopo l'analisi dei documenti sequestrati nei confronti di una parte degli allora indagati ed a seguito dell'analisi degli stessi erano emersi indizi di reità nei confronti del Sen. Verdini. Se le intercettazioni in corso di svolgimento a partire dall'1.3.2008 avessero in concreto consentito di individuare elementi di reità nei confronti del Sen. Verdini, verosimilmente lo stesso sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati in epoca precedente, salvo ipotizzare una ritardata e volontaria iscrizione dello stesso, argomento mai sollevato nemmeno nel corso della procedura che ha portato all'autorizzazione da parte del Senato della Repubblica all'utilizzazione delle conversazioni intercettate.

Ed allora, il Tribunale non può che prendere atto del numero obiettivamente limitato delle conversazioni intercettate (187, ma, come meglio verrà a breve precisato solo 109 realmente autorizzate) rispetto al volume delle operazioni complessivamente svolte e dell'arco temporale decisamente lungo entro il quale le stesse si sono sviluppate, nonché dell'oggettiva complessità dell'attività investigativa che ha reso necessario molto tempo prima di potere elaborare i dati offerti dall'analisi dei documenti, compresi quelli trasmessi dai Commissari Straordinari del Credito Cooperativo Fiorentino. Del resto, lo stesso P.M. ha citato la nota del 7.5.2011 come momento di svolta della fase delle indagini preliminari.

Da ultimo, vanno richiamati i decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione e proroga delle stesse in cui solo in quattro circostanze emerge un riferimento a "Denis" (tel. 23691 del 21.11.2008, intercorsa tra De Santis e Piscitelli, tel. 17744 del 21.11.2008 tra Fusi e De Santis) e 12818 dell'11.12.2008 tra De Santis e Benvenuti Leonardo in cui si fa riferimento all'Onorevole Denis. Da ultimo si richiama la 14534 del 21.1.2009 tra De Santis e Fusi in cui viene chiesto il numero telefonico di "Denis".

Trattasi di conversazioni intercorse tra soggetti diversi rispetto al Sen. Verdini.

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che le conversazioni intercettate sull'utenza del Fusi ed aventi ad oggetto il Sen. Verdini quale interlocutore non possano annoverarsi tra quelle indirette.

Resta da affrontare il tema prospettato alle parti dal Collegio e relativo al numero delle conversazioni trascritte superiore a quelle autorizzate.

Il P.M nel corso dell' odierna udienza ha dato atto di un errore ed ha chiesto l'espunzione dal fascicolo del dibattimento delle conversazioni non autorizzate dal Senato della Repubblica.

Il Tribunale non può che concordare in ordine all'inutilizzabilità di dette intercettazioni, limitatamente però alla posizione del Sen. Verdini e non anche dei terzi non Parlamentari.

Per completezza, il Tribunale rileva che delle 114 telefonate autorizzate le n. 42, 60, 64, 95 e 97 sono state intercettate in entrata sull' utenza del Fusi ed in uscita da utenze intestate o in uso a soggetti o movimenti politici e ritenute in uso al Sen. Verdini. In relazione a tali conversazioni il Tribunale invita le parti a fornire ulteriori precisazioni

P.Q.M.

rigetta l'eccezione della Difesa del Sen. Verdini, come sopra proposta; dichiara utilizzabili le conversazioni telefoniche già autorizzate in data 9.4.2014 dal Senato della Repubblica, come da allegato elenco, da cui sono stati esclusi i refusi;

dichiara inutilizzabili nei confronti del solo Sen. Verdini le restanti intercettazioni, trascritte ma non autorizzate dal Senato della Repubblica.

Ordina la restituzione al Pubblico Ministero dei decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni e delle relative richieste

Dispone procedersi oltre.

Firenze, 18.2.2016

Il Pres. Coll. C
Dr. Mario Profeta



depositato e letto
in udienza 18/2/16
IL CANCELLIERE B 3
Dott. Italo Imbriani

Elenco telefonate intercettate, trascritte e dichiarate utilizzabili

Volume 1

- 1) 354 dell' 1.3.2008 ad ore 13.09
- 2) 398 del 2.3.2008 ad ore 13.39
- 3) 400 del 2.3.2008 ad ore 19.35

- 4) 471 del 4.3.2008 ad ore 08.50
- 5) 990 del 12.3.2008 ad ore 11.52
- 6) 992 del 12.3.2008 ad ore 12.30
- 7) 2030 del 28.3.2008 ad ore 09.25
- 8) 3200 del 14.4.2008 ad ore 21.12
- 9) 3742 del 23.4.2008 ad ore 15.23
- 10) 4818 del 10.5.2008 ad ore 16.55
- 11) 5274 del 18.5.2008 ad ore 18.04

Volume 2

- 1) 6993 del 10.6.2008 ad ore 17.28
- 2) 7119 dell' 11.6.2008 ad ore 19.26
- 3) 7756 del 19.6.2008 ad ore 18.00
- 4) 7955 del 23.6.2008 ad ore 16.11
- 5) 7965 del 23.6.2008 ad ore 19.20
- 6) 7968 del 23.6.2008 ad ore 20.57
- 7) 8696 del 2.7.2008 ad ore 15.58
- 8) 8703 del 2.7.2008 ad ore 19.25

Volume 3

- 1) 9607 del 15.7.2008 ad ore 09,02
- 2) 9715 del 16.7.2008 ad ore 11.46
- 3) 10721 del 31.7.2008 ad ore 07.58
- 4) 11323 del 7.8.2008 ad ore 20.27
- 5) 11334 dell' 8.8.2008 ad ore 09.18

Volume 4

- 1) 11357 dell' 8.8.2008 ad ore 17.18
- 2) 11398 del 9.8.2008 ad ore 18.57
- 3) 11962 del 25.8.2008 ad ore 18.42
- 4) 12109 del 29.8.2008 ad ore 19.29
- 5) 12137 del 30.8.2008 ad ore 12.03
- 6) 12266 dell' 1.9.2008 ad ore 20.14
- 7) 12327 del 2.9.2008 ad ore 21.15
- 8) 12370 del 3.9.2008 ad ore 17.03
- 9) 12559 del 5.9.2008 ad ore 18.09
- 10) 12709 dell' 8.9.2008 ad ore 13.26
- 11) 12731 dell' 8.9.2008 ad ore 17.06
- 12) 12733 dell' 8.9.2008 ad ore 17.32
- 13) 12815 del 9.9.08 ad ore 16.43
- 14) 13079 del 14.9.2008 ad ore 18.53
- 15) 13102 del 15.9.2008 ad ore 12.11
- 16) 13124 del 15.9.2008 ad ore 13.08

- 17) 14474 del 6.10.2008 ad ore 09,24
- 18) 14481 del 6.10.2008 ad ore 11.52
- 19) 14492 del 6.10.2008 ad ore 13.03
- 20) 14553 del 7.10.2008 ad ore 09.32
- 21) 14734 dell' 8.10.2008 ad ore 09.50
- 22) 14768 dell' 8.10.2008 ad ore 19.41
- 23) 14769 dell' 8.10.2008 ad ore 19.43

Volume 5

- 1) 15380 del 17.10.2008 ad ore 11.47
- 2) 15663 del 20.10.2008 ad ore 17.46
- 3) 15822 del 22.10.2008 ad ore 12.43
- 4) 15974 del 24.10.2008 ad ore 11.19
- 5) 16918 del 10.11.2008 ad ore 10.48
- 6) 17087 del 12.11.2008 ad ore 15.09
- 7) 17182 del 13.11.2008 ad ore 12.34
- 8) 17293 del 15.11.2008 ad ore 09.32
- 9) 17512 del 18.11.2008 ad ore 11.13
- 10) 17513 del 18.11.2008 ad ore 11.16
- 11) 17634 del 20.11.2008 ad ore 10.09
- 12) 17685 del 20.11.2008 ad ore 15.33
- 13) 17887 del 23.11.2008 ad ore 10.22
- 14) 18040 del 25.11.2008 ad ore 11.03

Volume 6

- 1) 18440 dell' 1.12.2008 ad ore 16.48
- 2) 18559 del 2.12.2008 ad ore 20.43
- 3) 18595 del 3.12.2008 ad ore 10.54
- 4) 18613 del 3.12.2008 ad ore 12.12
- 5) 19223 dell' 11.12.2008 ad ore 17.48
- 6) 19240 del 12.12.2008 ad ore 11.02
- 7) 19578 del 16.12.2008 ad ore 19.26
- 8) 19772 del 17.12.2008 ad ore 22.09
- 9) 20063 del 21.12.2008 ad ore 18.19
- 10) 21426 del 5.1.2009 ad ore 20.05
- 11) 21857 del 12.1.2009 ad ore 10.17
- 12) 22530 del 19.1.2009 ad ore 19.00
- 13) 22657 del 20.1.2009 ad ore 19.22
- 14) 22911 del 23.1.2009 ad ore 18.05

Volume 7

- 1) 24992 del 20.2.2009 ad ore 11.00
- 2) 26449 del 13.3.2009 ad ore 19.06

- 3) 28917 del 13.4.2009 ad ore 17.49
- 4) 28962 del 14.4.2009 ad ore 20.50
- 5) 29288 del 19.4.2009 ad ore 11.30

Volume 8

- 1) 31440 del 18.5.2009 ad ore 19.21
- 2) 31890 del 25.5.2009 ad ore 18.13
- 3) 31910 del 26.5.2009 ad ore 10.24
- 4) 33112 del 12.6.2009 ad ore 09.23
- 5) 33349 del 15.6.2009 ad ore 16.01
- 6) 33361 del 15.6.2009 ad ore 16.51
- 7) 33493 del 17.6.2009 ad ore 10.38
- 8) 33494 del 17.6.2009 ad ore 10.41

Volume 9

- 1) 34571 del 1.07.2009 ad ore 09:19
- 2) 34854 del 6.07.2009 ad ore 13:30
- 3) 39390 del 14.09.2009 ad ore 10:32
- 4) 39580 del 16.09.2009 ad ore 11:17
- 5) 39583 del 16.09.2009 ad ore 11:44
- 6) 39585 del 16.09.2009 ad ore 13:33
- 7) 39593 del 16.09.2009 ad ore 15:55
- 8) 39616 del 17.09.2009 ad ore 11:23
- 9) 39618 del 17.09.2009 ad ore 12:01
- 10) 39624 del 17.09.2009 ad ore 12:34
- 11) 39672 del 17.09.2009 ad ore 18:51
- 12) 39750 del 18.09.2009 ad ore 20:38
- 13) 40015 del 22.09.2009 ad ore 12:37

volume 10

- 1) 40171 del 24.9.2009 ad ore 10.59
- 2) 41033 del 5.10.2009 ad ore 08:38
- 3) 43099 del 30.10.2009 ad ore 15.56
- 4) 44025 del 10.11.2009 ad ore 15:14
- 5) 44302 del 13.11.2009 ad ore 15:14
- 6) 45918 del 4.12.2009 ad ore 15:07
- 7) 46160 del 9.12.2009 ad ore 10:51
- 8) 46825 del 18.12.2009 ad ore 15:28



RG 6425/14
deposito *Costa* in udienza 18/02/16

IL CANCELLIERE B 3
Dott. Italo Imbriaci

M

